

# Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

## Modifica del 25 settembre 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla ricerca è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale  
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione  
(LPRI)

### *Ingresso*

visto l'articolo 64 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

### *Sostituzione di termini*

*In tutta la legge il termine «promovimento» è sostituito con «promozione», con gli adeguamenti grammaticali del caso.*

### *Art. 1 lett. a e c*

Con la presente legge la Confederazione si prefigge di:

- a. promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione basata sulla scienza, come pure sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- c. garantire un impiego efficace dei fondi federali devoluti alla ricerca e all'innovazione.

<sup>1</sup> FF 2009 413

<sup>2</sup> RS 420.1

<sup>3</sup> RS 101

*Art. 2 cpv. 1 lett. d, f e g nonché 2*

<sup>1</sup> Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare:

- d. a un rapporto, adeguato ai rispettivi compiti, tra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata e lo sviluppo;
- f. ad assicurare un contributo all'uso sostenibile delle risorse;
- g. alla cooperazione internazionale nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione.

<sup>2</sup> Nella promozione dell'innovazione gli organi della ricerca badano inoltre ad assicurare un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

*Art. 4 Campo d'applicazione*

<sup>1</sup> La presente legge si applica agli organi della ricerca in quanto essi impieghino, per la ricerca e l'innovazione, mezzi finanziari della Confederazione.

<sup>2</sup> Le disposizioni sulla promozione dell'innovazione si applicano anche alle scuole universitarie che non sono organi della ricerca ai sensi dell'articolo 5 e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali in quanto ricevano mezzi finanziari della Confederazione nell'ambito della promozione dell'innovazione.

*Art. 5 lett. c n. 3 e d*

Sono organi della ricerca:

- c. l'amministrazione federale in quanto:
  - 3. svolga compiti di promozione dell'innovazione;
- d. la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI, art. 16e).

*Titolo prima dell'art. 6***Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell'innovazione****Sezione 1: Ripartizione dei compiti***Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge, come pure secondo le leggi speciali, mediante:

- f. l'istituzione della CTI (art. 16e) e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione ai sensi della sezione 4.

*Art. 11a cpv. 3*

<sup>3</sup> I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 1990<sup>4</sup> sui sussidi commessi nell'ambito della ricerca sono perseguiti dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

*Art. 16 cpv. 3 lett. a nonché 7*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati:

a. *abrogata*

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.

## **Sezione 4: Promozione dell'innovazione**

*Art. 16a*      **Compiti e misure promozionali**

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene la ricerca applicata e lo sviluppo.

<sup>2</sup> Essa può inoltre sostenere:

- a. misure per promuovere l'imprenditorialità;
- b. misure in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza;
- c. la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

<sup>3</sup> La Confederazione promuove l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel campo della tecnologia e dell'innovazione.

<sup>4</sup> Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

<sup>5</sup> Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

*Art. 16b*      **Promozione della ricerca applicata e dello sviluppo**

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere progetti di ricerca applicata e sviluppo accordando contributi alle scuole universitarie e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. il progetto è condotto in collaborazione con partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione;
- b. i risultati della ricerca saranno presumibilmente sfruttati sul mercato;
- c. verosimilmente il progetto non può essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;

<sup>4</sup> RS 616.1

<sup>5</sup> RS 313.0

- d. il partner che assicura la valorizzazione del progetto si assume la metà del finanziamento di quest'ultimo. Il Consiglio federale può definire nell'ordinanza eccezioni a questa condizione;
- e. il progetto contribuisce alla formazione imperniata sulla pratica delle nuove leve nella ricerca.

<sup>2</sup> La Confederazione può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali, anche senza partner che assicurano la valorizzazione dei progetti, se tali studi, prototipi e impianti sono realizzati da scuole universitarie o centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali e se presentano un notevole potenziale innovativo.

<sup>3</sup> Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

<sup>4</sup> Gli articoli 8 capoverso 5 e 11a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

*Art. 16c* Promozione dell'innovazione secondo l'articolo 16a capoverso 2

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere l'imprenditorialità basata sulla scienza mediante:

- a. la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa;
- b. offerte di informazione e di consulenza.

<sup>2</sup> Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza mediante:

- a. l'assistenza, la consulenza e il sostegno destinati ai giovani imprenditori;
- b. l'aiuto nella ricerca di possibilità di finanziamento;
- c. offerte di informazione e di consulenza.

<sup>3</sup> Il sostegno fornito al trasferimento di sapere e tecnologie nonché alla valorizzazione del sapere avviene mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

*Art. 16d* Programmi e progetti internazionali

La Confederazione promuove la partecipazione a programmi e progetti internazionali di ricerca applicata e sviluppo mediante:

- a. la conclusione di accordi sull'integrazione della Svizzera nello spazio internazionale della ricerca e dell'innovazione;
- b. la partecipazione, in seno a organi internazionali, alla concezione, pianificazione e realizzazione di attività di promozione;
- c. la promozione delle informazioni su questi programmi;
- d. la consulenza e il sostegno in occasione dell'elaborazione e della presentazione delle domande.

*Art. 16e* Commissione per la tecnologia e l'innovazione

<sup>1</sup> La CTI è l'organo federale preposto alla promozione della ricerca applicata e dello sviluppo.

<sup>2</sup> È composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

<sup>3</sup> La CTI è articolata in settori di promozione con competenze decisionali.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, composta del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

<sup>5</sup> La CTI è indipendente dall'amministrazione e decide senza essere vincolata da istruzioni. Sul piano amministrativo è subordinata al Dipartimento federale dell'economia.

<sup>6</sup> Emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

*Art. 16f* Compiti della CTI

<sup>1</sup> La CTI prende misure e decisioni secondo l'articolo 16a capoversi 1 e 2 entro i limiti degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Nei limiti delle sue competenze, la CTI prende misure e decisioni nell'ambito della promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione.

<sup>3</sup> Nella sua sfera di competenza, la CTI promuove l'informazione su programmi nazionali e internazionali nonché la presentazione di domande.

<sup>4</sup> La CTI coordina le sue misure promozionali con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione.

<sup>5</sup> Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate alle unità amministrative attive nel campo della promozione dell'innovazione.

*Art. 16g* Segreteria della CTI

<sup>1</sup> La CTI gestisce una segreteria. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

<sup>3</sup> I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

<sup>4</sup> Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

*Art. 16h* Finanziamento

L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale semplice, per un periodo pluriennale, il credito d'impegno destinato alla promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a capoversi 1-3.

*Art. 16i* Procedura, tutela giurisdizionale e perseguimento penale

<sup>1</sup> La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 1990<sup>6</sup> sui sussidi commessi nell'ambito della promozione dell'innovazione sono perseguiti dal Dipartimento federale dell'economia conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974<sup>7</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Sezione 5: Accordi internazionali***Art. 16j*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione scientifica internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione.

<sup>2</sup> La competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali comprende anche gli accordi concernenti:

- a. il controllo finanziario e gli audit;
- b. i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nel quadro della cooperazione scientifica;
- d. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
- e. l'adesione a organizzazioni internazionali;
- f. le attività di controllo esercitate dai rappresentanti di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in istituzioni di ricerca e in altri organi della ricerca privati o pubblici.

<sup>3</sup> Se gli accordi tangono i loro compiti, gli organi della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera sono previamente consultati.

*Art. 17* Coordinamento in seno agli organi della ricerca

Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

*Art. 19 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari che assegna alla ricerca e all'innovazione.

<sup>6</sup> RS 616.1

<sup>7</sup> RS 313.0

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> I programmi pluriennali informano in merito agli intenti degli organi della ricerca in materia di politica di ricerca e innovazione, nonché in merito alle priorità a medio termine e ai punti nodali.

*Art. 24 cpv. 1 lett. c e d*

<sup>1</sup> Devono allestire programmi pluriennali:

- c. gli organi dell'amministrazione federale designati dal Consiglio federale;
- d. la CTI.

*Art. 28, rubrica e cpv. 2*

Pubblicazione, sfruttamento e valorizzazione dei risultati della  
ricerca

<sup>2</sup> Essi promuovono inoltre lo sfruttamento e la valorizzazione dei lavori di ricerca.

*Art. 28a cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:

- c. il partner di ricerca e il partner che assicura la valorizzazione del progetto presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

## II

*Abrogazione e modifica del diritto vigente*

<sup>1</sup> La legge federale del 30 settembre 1954<sup>8</sup> sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro è abrogata.

<sup>2</sup> La legge del 4 ottobre 1991<sup>9</sup> sui PF è modificata come segue:

*Art. 37 cpv. 3*

<sup>3</sup> Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958<sup>10</sup> sulla responsabilità.

<sup>8</sup> RU **1954** 1359, **1991** 857, **1998** 1822, **2000** 187

<sup>9</sup> RS **414.110**

<sup>10</sup> RS **170.32**

## III

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009	Consiglio nazionale, 25 settembre 2009
Il presidente: Alain Berset	La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Philippe Schwab	Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.<sup>11</sup>  
<sup>2</sup> Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.<sup>12</sup>  
<sup>3</sup> Gli articoli 16e, 16g e 16j nonché la cifra II capoverso 2 entrano in vigore il 1° marzo 2010.

17 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>11</sup> FF **2009** 5811

<sup>12</sup> Il D sull'entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 9 feb. 2010.